



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

159/2014

Dicembre/2/2014 (*)

Napoli 4 Dicembre 2014

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo superiore a 516,46 euro trova applicazione anche nei confronti delle associazioni no profit e delle pro-loco destinatarie del regime di previsto dalla legge n. 398/1991. Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014.

Con il documento di prassi in commento, è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 25, co. 5 della Legge n. 133 del 1999.

In particolare, l’istante ha chiesto chiarimenti in ordine all’**applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore ad euro 516,46** a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla Legge 398/1991.

Tale obbligo si è chiesto se dovesse essere circoscritto alle sole società/associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù della legge n. 350 del 2003, ai soggetti a esse assimilati, escludendo quindi le proloco e le altre associazioni senza scopo di lucro o se invece andassero incluse nel perimetro soggettivo dell’adempimento.

LA NORMATIVA

L'Agenzia delle Entrate, in premessa prima di addentrarsi nella risposta al quesito, compie una breve disamina della normativa vigente in materia di pagamenti e incassi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento ***all'art.25 della legge 133/1999.***

L'Agenzia ricorda che l'articolo 25, comma 5, della Legge n. 133 del 1999 dispone che ***i pagamenti effettuati a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a euro 516,46, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.***

Per cui in attuazione del citato articolo 25, comma 5, della Legge n. 133 del 1999, il decreto del Ministro delle Finanze n. 476 del 26 novembre 1999, ha individuato, all'articolo 4, ***le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati***, comprese:

- ***le erogazioni liberali a favore degli stessi;***
- ***i contributi a qualsiasi titolo concessi;***
- ***le quote associative;***
- ***i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;***

stabilendo che **tali versamenti possono essere eseguiti, oltreché tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat.**

Analoghe modalità devono essere utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (*sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista*).

Il quadro normativo appena descritto – osserva l'Agenzia delle Entrate – è stato quindi introdotto al fine di **garantire l'efficacia dei controlli** da parte dell'Amministrazione finanziaria, per cui la stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991, con la conseguenza che ***la stessa deve ritenersi applicabile anche in capo agli enti che abbiano optato per l'applicazione della legge n. 398/1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche"***.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, deve "dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l'applicazione della Legge n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge".

In conclusione **la tracciabilità delle movimentazioni di denaro** superiori a euro 516,46 si applica:

- ***ai soggetti richiamati dall'articolo 25, comma 5 della Legge n. 133 del 1999, ovvero società, enti e associazioni sportive dilettantistiche;***
- ***ai soggetti a cui sono state espressamente estese le "altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche": società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare costituite senza fine di lucro ai sensi della Legge n. 350/2003;***
- ***associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco, in quanto soggetti destinatari del regime fiscale di cui alla L. 398/91.***

L'Agenzia precisa inoltre che **qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398/1991,** compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, ***l'applicazione del regime fiscale ordinario avverrà dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti.***

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC